



«Modifiche di ordinanze» Esempio 4

4. Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (Ordinanza sulle attrezzature a pressione, OSAP)

del 25 novembre 2015 (Stato 19 luglio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009¹ sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);
visto l'articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981² sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
in esecuzione della legge federale del 24 giugno 1902³ sugli impianti elettrici (LIE);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995⁴ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTIC),

ordina:

Art. 1 Oggetto, campo d'applicazione, **definizioni** e diritto applicabile

¹ La presente ordinanza disciplina l'immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione e di insiemi ai sensi della direttiva 2014/68/UE⁵ (direttiva UE sulle attrezzature a pressione) nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.

² Il campo d'applicazione è retto dall'articolo 1 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione.

³ Sono applicabili le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione. Le definizioni di cui all'articolo 2 numeri 24–26 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull'accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell'allegato alla presente ordinanza.

⁴ Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE sulle attrezzature a pressione che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell'allegato alla presente ordinanza.

⁵ Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, alle attrezzature a pressione e agli insiemi si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 19 maggio 2010⁶ sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).

[art. 2-9]

¹ RS 930.11

² RS 832.20

³ RS 734.0

⁴ RS 946.51

⁵ Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164.

⁶ RS 930.111

Concordanza terminologica e del diritto applicabile

1. Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nella direttiva UE sulle attrezzature a pressione⁷ a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente concordanza:

a. Espressioni tedesche

UE	Svizzera
Union	Schweiz
Mitgliedstaat	Schweiz
Drittstaat	Anderer Staat
Unionsmarkt	Schweizer Markt
EU-Rechtsvorschriften	Rechtsvorschriften
Amtsblatt der Europäischen Union	Bundesblatt
Notifizierte Stelle	Konformitätsbewertungsstelle
Notifizierende Behörde	Bezeichnungsbehörde
Einführer	Importeur
Gute Ingenieurpraxis	Stand des Wissens und der Technik
Stand der Technik	Stand des Wissens und der Technik
EU-Konformitätserklärung	Konformitätserklärung
EU-Baumusterprüfung	Baumusterprüfung
EU-Baumusterprüfbescheinigung	Baumusterprüfbescheinigung
EU-Entwurfsprüfbescheinigung	Entwurfsprüfbescheinigung
Europäische Werkstoffzulassung	Werkstoffzulassung
Gemische	Zubereitungen

b. Espressioni francesi

UE	Svizzera
Union	Suisse
Etat membre	Suisse
Pays tiers	Autre pays
Journal officiel de l'Union européenne	Feuille fédérale
Organisme notifié	Organisme d'évaluation de la conformité
Autorité notifiante	Autorité de désignation
Règles de l'art	Etat des connaissances et de la technique
Etat d'avancement de la technique	Etat des connaissances et de la technique
Déclaration UE de conformité	Déclaration de conformité
Examen UE de type	Examen de type
Attestation d'examen UE de type	Attestation d'examen de type
Attestation d'examen UE de la conception	Attestation d'examen de la conception
Approbation européenne de matériaux	Approbation de matériaux
Mélanges	Préparations

⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1.

c. Espressioni italiane

UE	Svizzera
Unione	Svizzera
Stato membro	Svizzera
Paese terzo	Altro Paese
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	Foglio federale
Organismo notificato	Organismo di valutazione della conformità
Autorità di notifica	Autorità di designazione
Corretta prassi costruttiva	Stato della scienza e della tecnica
Stato della tecnica	Stato della scienza e della tecnica
Dichiarazione di conformità UE	Dichiarazione di conformità
Esame UE del tipo	Esame del tipo
Certificato di esame UE del tipo	Certificato di esame del tipo
Certificato di esame UE del progetto	Certificato di esame del progetto
Approvazione europea di materiali	Approvazione di materiali
Miscele	Preparati

2. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE sulle attrezzature a pressione che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:

<i>Direttiva 2014/29/UE</i> : direttiva 2014/29/UE dell'Unione europea e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45.	Ordinanza del 25 novembre 2015 sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione (OSRP, RS 930.113)
<i>Direttiva 75/324/CEE</i> : direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.	Ordinanza emanata dal Dipartimento federale dell'interno (DFI) in virtù dell'articolo 45 dell'ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.02)
<i>Direttiva 2007/46/CE</i> : direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.	Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV, RS 741.41)
<i>Direttiva 2006/42/CE</i> : direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.	Ordinanza del 2 aprile 2008 concernente la sicurezza delle macchine (OMacch, RS 819.14)
<i>Direttiva 2014/33/UE</i> : direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.	Ordinanza del 25 novembre 2015 sulla sicurezza degli ascensori (RS 930.112)
<i>Direttiva 2014/35/UE</i> : direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357.	Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT, RS 734.26)
<i>Direttiva 93/42/CEE</i> : direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.	Ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici (ODmed, RS 812.213)
<i>Direttiva 2009/142/CE</i> : direttiva 2009/142/CE del	Ordinanza del 19 maggio

- Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas, GU L 330 del 16.12.2009, pag. 10.
- Direttiva 2014/34/UE*: direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309.
- Direttiva 2008/68/CE*: direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.
- Direttiva 2010/35/UE*: direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE, GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1.
- Regolamento (UE) n. 167/2013*: regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.
- Regolamento (UE) n. 168/2013*: regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52.
- Articolo 346 paragrafo 1 lettera b Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- Articolo 2 numeri 7 e 8 e allegato I parti 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
- 2010 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro, RS 930.111)
- Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (OASAE, RS 734.6)
- Ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)
- Ordinanza del 31 ottobre 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD, RS 742.412)
- Ordinanza del 31 ottobre 2012 sui mezzi di contenimento per merci pericolose (OMCont, RS 930.111.4)
- Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi (OETV 2, RS 741.413)
- Ordinanza del 2 settembre 1998 concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3, RS 741.414)
- Ordinanza emanata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) in virtù dell'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 marzo 2003 sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS, RS 172.214.1).
- Articolo 4 capoverso 1 lettera c della legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (LPChim, RS 813.1) e articolo 2 capoverso 1 lettera a e articoli 6-7 e allegato 2 numero 1 dell'ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (OPChim, RS 813.11)